



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato Istruttore, dott.ssa Marinella Colucci,

VISTO il d.lgs. 175/2016 (TUSP) e, in particolare, l'art. 24, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute adottato, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 175/2016, con deliberazione CC n. 40 del 20/09/2017, dal **Comune di Vobarno (BS)**;

RILEVATO

che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 primo periodo, cit., *«le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2»*;

che, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 24, *«il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo»*;

CONSIDERATO

- che, dall'esame della documentazione prodotta, la Società Progetto Vobarno Srl Società Unipersonale (per la quale il comune detiene quota di partecipazione del 100%) risulta costituita da n. 3 amministratori (che percepiscono un compenso complessivo di € 6.000,00) e n. 0 componenti dell'organo di controllo, a fronte di n. 5 dipendenti; fatturato medio negli

E
COMUNE DI VOBARNO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0004925/2019 del 19/03/2019
Class 4.5 «PARTICIPAZIONI FINANZIARIE»
Firmatario: MARINELLA COLUCCI



esercizi 2013-2015 di € 1.651.646,67; in merito al mantenimento della partecipazione, l'ente riferisce quanto segue: *"...dai dati economici-finanziari di cui alla presente scheda si riscontra il possesso dei requisiti previsti dalla norma, pertanto stante la rilevanza strategico-operativa della società l'Ente intende mantenerla"*;

- che, dall'esame della documentazione prodotta, il Consorzio Brescia Energia e Servizi (per la quale il comune detiene quota di partecipazione del 1,7241%) risulta costituito da n. 5 amministratori (che percepiscono un compenso complessivo di € 0,00) e n. 0 componenti dell'organo di controllo a fronte di n. 0 dipendenti; fatturato medio negli esercizi 2013-2015 di € 111.987,00; in merito al mantenimento della partecipazione, l'ente riferisce quanto segue: *"...Dai dati economici-finanziari riportati nella scheda 0.3 non si riscontra il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma. Il Consorzio è in stato di liquidazione a seguito di deliberazione assembleare già eseguita. Le relative procedure liquidatorie sono in avanzata fase di conclusione"*;
- che, dall'esame della documentazione prodotta, la Società Secoval Srl (per la quale il comune detiene quota di partecipazione del 3,981%) risulta costituita da n. 1 amministratore (che percepisce un compenso complessivo di € 6.502,00) e n. 1 componente dell'organo di controllo (che percepisce un compenso complessivo di € 6.00,00) a fronte di n. 28 dipendenti; fatturato medio negli esercizi 2013-2015 di € 2.586.243,33; in merito al mantenimento della partecipazione, l'ente riferisce quanto segue: *"...Dai dati economici-finanziari riportati nella scheda 0.3 si riscontra il possesso dei requisiti previsti dalla norma. L'ente stante la rilevanza strategico-operativa della società e la numerosità e rilevanza delle attività e dei servizi di supporto svolte a beneficio degli enti soci, procederà per il mantenimento della stessa"*.

P.Q.M

- dispone l'archiviazione, allo stato degli atti, fatta salva ogni successiva verifica in sede dei controlli sulla gestione finanziaria dell'ente locale ai sensi degli artt. 147 quinquies, comma 3, e 148 bis, comma 2, TUEL.



CORTE DEI CONTI

- con riferimento al Consorzio Brescia Energia e Servizi, tenuto conto delle previsioni legislative di cui al d.lgs. n. 175/2016, si prende atto della comunicazione circa lo stato di liquidazione in atto, invitando l'ente a proseguire, secondo le tempistiche previste, nel percorso di razionalizzazione intrapreso.
- Con riferimento a Progetto Vobarno Srl Società Unipersonale, preso atto di quanto comunicato, si invita l'ente ad un attento monitoraggio della partecipazione e ad una scrupolosa osservanza delle previsioni di cui al TUSP. Si rammenta, in particolare, la previsione di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del TUSP secondo cui:

“2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”
- Si richiede la trasmissione della presente al Sindaco, affinché informi il Presidente del Consiglio Comunale e quest'ultimo ne dia informativa all'organo consiliare.
- Si rammenta l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013.
- Con ogni riserva di successiva verifica, ai sensi dell'art. 20 TUSP.

Il Magistrato Istruttore
dott.ssa Marinella Colucci

MC/mr

